
Ordinanza sul servizio dentistico scolastico

del 3 luglio 2007 (stato 1 agosto 2012)

emanata dal Governo il 3 luglio 2007

visti l'art. 6 della legge sulle scuole dell'infanzia del 17 maggio 1992¹⁾, l'art. 9 della legge scolastica del 26 novembre 2000²⁾ e l'art. 5a della legge sugli handicappati del 18 febbraio 1979³⁾

1. In generale

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ Sono soggetti al servizio dentistico scolastico i bambini di scuola dell'infanzia e gli allievi durante la scolarità obbligatoria.

Art. 2 Oggetto

¹ Il servizio dentistico scolastico comprende:

- a) provvedimenti per il mantenimento dell'igiene orale;
- b) il controllo annuale della dentatura.

Art. 3 Cantone

¹ L'Ufficio dell'igiene pubblica è competente per la vigilanza sullo svolgimento del servizio dentistico scolastico.

Art. 4 Dentisti scolastici

¹ Gli enti responsabili designano i dentisti scolastici e li incaricano di svolgere il controllo annuale della dentatura. Essi possono gestire una propria clinica dentaria scolastica.

¹⁾ CSC [420.500](#)

²⁾ CSC [421.000](#)

³⁾ CSC [440.000](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

Art. 5 Istruttori

¹ L'Ordine dei dentisti grigionesi rispettivamente i comuni che gestiscono una propria clinica dentaria scolastica designano il numero di istruttori necessario per attuare i provvedimenti per il mantenimento dell'igiene orale. Essi provvedono alla formazione e al perfezionamento adeguati degli istruttori.

Art. 6 Coordinatori

¹ Gli enti responsabili designano di regola per ogni scuola dell'infanzia rispettivamente per ogni sede scolastica una persona competente per il coordinamento del servizio dentistico scolastico.

Art. 7 Regolamenti, contratti

¹ Gli enti responsabili sono tenuti a consegnare all'Ufficio dell'igiene pubblica una copia dei regolamenti sul servizio dentistico scolastico e dei contratti stipulati con i dentisti scolastici.

2. Svolgimento

Art. 8 Provvedimenti per il mantenimento dell'igiene orale

¹ I coordinatori provvedono allo svolgimento dei provvedimenti per il mantenimento dell'igiene orale.

² Due volte per anno scolastico, gli istruttori tengono in ogni classe della scuola dell'infanzia e della scuola elementare una lezione sul mantenimento dell'igiene orale.

³ Essi provvedono a istruire le persone esercitanti l'autorità parentale riguardo ai provvedimenti adeguati per il mantenimento dell'igiene orale.

⁴ Gli insegnanti rispettivamente gli assistenti dentari scolastici incaricati dagli enti responsabili svolgono inoltre quattro volte per anno scolastico esercizi sulla tecnica di spazzolatura secondo le indicazioni degli istruttori.

Art. 9 Controllo della dentatura

¹ I coordinatori provvedono allo svolgimento dell'annuale controllo della dentatura.

² I dentisti scolastici controllano la dentatura dei bambini e degli adolescenti una volta per anno scolastico. Nell'ultimo anno di scuola obbligatoria deve inoltre essere effettuata una radiografia bite-wing.

³ Al momento della sua ammissione alla scuola dell'infanzia rispettivamente alla scuola popolare ogni bambino riceve un libretto del servizio dentistico scolastico, in cui vengono iscritti i reperti.

⁴ Gli enti responsabili possono permettere alle persone esercitanti l'autorità parentale di far effettuare il controllo della dentatura a proprie spese dal dentista privato. Gli enti responsabili devono in questo caso assicurarsi che il controllo della dentatura venga effettuato entro la fine di ogni anno scolastico e che la radiografia bite-wing venga effettuata entro la fine dell'ultimo anno scolastico della scolarità obbligatoria.

Art. 10 Cura

¹ La cura dei bambini e degli adolescenti da parte del dentista scolastico necessita dell'autorizzazione delle persone esercitanti l'autorità parentale. *

² Le persone esercitanti l'autorità parentale sono libere di far curare i bambini o gli adolescenti dal dentista privato.

3. Finanziamento

Art. 11 Assunzione delle spese

1. Cantone

¹ Le spese per l'istruzione e l'intervento degli istruttori, incluso il materiale didattico, sono a carico del Cantone.

² Il Governo disciplina in un mandato di prestazioni le prestazioni da fornire dall'Ordine dei dentisti grigionesi rispettivamente dai comuni che gestiscono una propria clinica dentaria scolastica e il relativo indennizzo.

Art. 12 2. Enti responsabili

¹ Le spese per l'intervento dei coordinatori, per gli esercizi sulla tecnica di spazzolatura e per il materiale necessario allo svolgimento dei provvedimenti per il mantenimento dell'igiene orale sono a carico degli enti responsabili.

² Le spese per il controllo della dentatura da parte dei dentisti scolastici sono a carico degli enti responsabili.

Art. 13 3. Persone esercitanti l'autorità parentale

¹ Le spese di cura sono a carico delle persone esercitanti l'autorità parentale.

Art. 14 Tariffa

¹ I dentisti scolastici vengono indennizzati secondo la tariffa per dentisti scolastici della Società svizzera di odontologia e stomatologia (estratto della tariffa dentistica generale per la medicina dentaria infantile e la profilassi scolastica). La stessa tariffa deve essere applicata anche per il calcolo delle quote a carico delle persone esercitanti l'autorità parentale.

Art. 15 Fatturazione

¹ Al più tardi alla fine dell'anno scolastico, i dentisti scolastici presentano agli enti responsabili fatture separate per i controlli e le cure. Gli enti responsabili provvedono alla riscossione delle quote a carico delle persone esercitanti l'autorità parentale. Le spese non recuperabili sono a carico degli enti responsabili.

4. Disposizioni finali

Art. 16 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2007 e si applica la prima volta per l'anno di scuola dell'infanzia rispettivamente per l'anno scolastico 2007/2008.

² L'ordinanza concernente il servizio dentistico nelle scuole del 5 settembre 1995¹⁾ è abrogata.

¹⁾ AGS 1995, 3440 e AGS 2003, FUC 482

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
03.07.2007	01.08.2007	atto normativo	prima versione	-
16.04.2012	01.08.2012	Art. 10 cpv. 1	modifica	-

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	03.07.2007	01.08.2007	prima versione	-
Art. 10 cpv. 1	16.04.2012	01.08.2012	modifica	-